DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1994

che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di un aiuto a favore dell'industria carboniera

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/333/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

considerando quanto segue :

I

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione, con lettera del 17 febbraio 1994, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, un intervento finanziario a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1993, che termina il 31 marzo 1994.

Ai sensi della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione delibera in merito alla seguente misura finanziaria :

— un aiuto di 120 milioni di lire sterline per la costituzione di scorte per l'esercizio finanziario 1993, destinato alla copertura delle perdite di esercizio di imprese che estraggono carbone in miniere a grande profondità.

Il provvedimento a favore dell'industria carboniera progettata dal Regno Unito è conforme all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. La Commissione deve pertanto deliberare, ai sensi dell'articolo 10 della decisione, circa la sua conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati in questa decisione e circa la sua compatibilità con il corretto funzionamento del mercato comune.

II

Con le decisioni 90/634/CECA [2] e 91/221/CECA [3] la Commissione ha autorizzato il governo del Regno Unito a versare alla sua industria carboniera, per gli esercizi 1987, 1988 e 1989, aiuti per un importo di 6 153 milioni di lire sterline.

Oltre alla copertura delle perdite di esercizio, questi aiuti hanno permesso l'ammortamento della diminuzione di valore degli attivi immobilizzati, nonché la costituzione di scorte per la copertura delle indennità per la perdita dell'udito e per le forniture gratuite di carbone, di combustibile senza fumi ad uso domestico o, in taluni casi, dei pagamenti in natura ai minatori alla fine della loro attività lavorativa.

L'autorizzazione era stata accordata in considerazione del fatto che queste misure faciliteranno il processo di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento dell'industria carboniera nel Regno Unito, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione. Esse hanno infatti contribuito a migliorare la competitività mediante la chiusura di capacità di produzione che a lungo termine non offrono prospettive economicamente valide e mediante l'introduzione di nuovi procedimenti tecnici o di nuove attrezzature per le capacità che presentano prospettive economicamente valide a lungo termine.

Il 25 marzo 1993, il governo del Regno Unito ha pubblicato un Libro bianco sulle prospettive per il carbone. Questo documento sottolinea l'impegno del governo a rendere l'industria carboniera del Regno Unito del tutto competitiva rispetto al carbone importato e a privatizzare in un futuro prossimo l'impresa British Coal.

Il calo dei prezzi praticati sul mercato mondiale, assieme alla mancanza di sbocchi per il carbone nella Comunità, ha accelerato la ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno. Ne risulta che un notevole numero di unità di produzione in sotterraneo hanno dovuto essere sottoposte a misure di chiusura o di interruzione della produzione mettendo fuori servizio gli impianti.

Affinché la suddetta ristrutturazione possa inserirsi in una politica di gestione razionale delle risorse dando a talune sedi estrattive il tempo necessario per migliorare la loro produttività ed essere così in grado di diventare competitive, il Regno Unito progetta di costituire un fondo per la copertura delle perdite di esercizio di queste sedi che complessivamente non superino 120 milioni di lire sterline.

Questo aiuto dovrebbe permettere temporaneamente alle suddette sedi di trovare un mercato per lo smercio della loro produzione presso le centrali termiche. Senza tale aiuto, gli impianti sarebbero condannati ad una chiusura a breve termine, cosa che aumenterebbe la gravità dei problemi sociali e regionali connessi alla regressione di questo settore industriale.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 22.
[3] GU n. L 98 del 19. 4. 1991, pag. 16.

III

L'aiuto destinato alla copertura delle perdite di esercizio deve essere valutato tenendo conto degli obiettivi della decisione, in particolare quelli menzionati all'articolo 2, paragrafo 1. Il suo inserimento in un piano di ristrutturazione chiaramente definito e che prevede la chiusura delle unità di produzione che non offrono prospettive economicamente valide, oppure la razionalizzazione degli impianti allo scopo di rendere la loro produzione competitiva con il carbone importato, nonché il suo carattere transitorio assicura la conformità dell'aiuto alle condizioni d'applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

L'aiuto previsto non supera, secondo la notifica del Regno Unito, per ogni quantità considerata, la differenza tra il costo medio previsto e le entrate medie previste per tonnellata ed è quindi conforme alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione.

Nella valutazione della misura e del programma di ristrutturazione che le vengono presentati, la Commissione tiene conto, come previsto all'articolo 10, paragrafo 4, della situazione speciale dell'industria carboniera del Regno Unito rispetto all'obiettivo della sua competitività con il carbone di importazione.

Questo aiuto contribuisce a migliorare la competitività dell'industria carboniera comunitaria e a risolvere i problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo e terzo trattino della decisione.

Il Regno Unito avrà cura che l'aiuto non comporti discriminazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo b) del trattato CECA, tra produttori, acquirenti o consumatori.

Trattandosi della costituzione di un fondo, il governo del Regno Unito comunicherà mensilmente alla Commissione, a fini di controllo, gli importi effettivamente versati, le quantità coperte, nonché le imprese beneficiarie.

IV

Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dal governo del Regno Unito, l'aiuto previsto a favore della produzione corrente dell'industria carboniera è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 2064/86/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione riguarda il periodo fino al 31 dicembre 1993, conformemente alla decisione n. 2064/86/CECA. Qualora il governo del Regno Unito decida di concedere aiuti dopo tale data, dovrà notificarli alla Commissione conformemente alla decisione n. 3632/93/CECA della Commissione (1).

La presente decisione non pregiudica la compatibilità, rispetto ai trattati, dei contratti che potrebbero essere stipulati tra produttori di carbone e di energia elettrica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a costituire un fondo per l'anno 1993 pari a 120 milioni di lire sterline, destinato a coprire le perdite di esercizio delle imprese che estraggono carbone in miniere a grande profondità.

Articolo 2

Il Regno Unito comunica mensilmente alla Commissione gli importi effettivamente versati ai beneficiari utilizzando il fondo autorizzato all'articolo 1 della presente decisione, nonché le relative quantità di carbone.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.